COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Tel. 0124-32.121 – Fax. 0124-32.51.06
e-mail: municipio@comunesangiorgio.it – P.E.C.: sangiorgiocanavese@pcert.it
P.IVA/Cod.Fisc.: 02143040018

N.15/2023 Reg. Ord.

Prot. 2286

San Giorgio Canavese, 12/04/2023

IL SINDACO

PREMESSO CHE il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ha inserito il Comune di San Giorgio Canavese nella zona climatica E, che prevede l'attivazione degli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore, per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile, per 14 ore giornaliere;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 recante la definizione dei criteri in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;

VISTO il D.M. 383 del 06/10/2022 che stabilisce, per la Zona Climatica E, la riduzione di 15 giorni dell'attivazione degli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore, portando il periodo di accensione dal 22 ottobre al 7 aprile per 13 ore giornaliere e che durante il periodo di funzionamento degli impianti di climatizzazione, i valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C.;

Considerato che il Comune di San Giorgio Canavese è compreso nella zona climatica "E" nella quale l'esercizio degli impianti di riscaldamento è consentito per il periodo 22 ottobre – 7 aprile di ogni anno e per la durata massima di 13 ore giornaliere, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00;

VISTO l'art. 5, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, il quale dispone che i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili;

visto l'art. 1 comma 6 del D.M. 383 del 06/10/2022 il quale dispone che al di fuori del periodo di accensione previsto per la propria fascia climatica in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

RILEVATO che:
- negli ultimi giorni si sono registrate temperature inferiori alla media stagionale, specie nei valori minimi, e le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni prevedono una stazionarietà delle attuali temperature;
- ciò può **comportare ripercussioni negative sulla salute delle persone, in particolare delle fasce più deboli della cittadinanza;**

CONSIDERATO opportuno, viste le eccezionali condizioni atmosferiche che si protrarranno anche per i prossimi giorni, consentire il prolungamento dell'accensione facoltativa negli edifici pubblici e nelle abitazioni private degli impianti termici negli immobili siti nel territorio del Comune di San Giorgio Canavese oltre il termine del 7 aprile;

ORDINA

SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE È AUTORIZZATO IL PROLUNGAMENTO DELL'ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI PUBBLICI E NELLE ABITAZIONI PRIVATE, IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 9 DEL D.P.R. 412/93 E S.M.I., **OLTRE IL 07 APRILE 2023 E FINO AL 30 APRILE 2023 E COMUNQUE FINO AL PERDURARE DELLA SITUAZIONE METEOROLOGICA AVVERSA.**

Resta stabilito che la validità dei termini sopra indicati, qualora le condizioni meteorologiche miglioreranno con l'aumento delle temperature, sarà annullata e disposto lo spegnimento degli impianti.

INVITA

La cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare comunque la temperatura di 19°C negli ambienti, prevedendo un funzionamento degli impianti per un massimo di 6,5 ore giornaliere (metà della durata giornaliera massima consentita ai sensi dell'art. 9 comma 2 ultimo capoverso del D.P.R. 412/1993 e s.m.i.);

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge 07/08/1990, n° 241 e s.m.i., si avverte che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica della presente ordinanza.
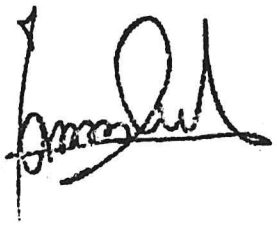
IL SINDACO
Zanusso Andrea